

quanto riguarda le volte dei piani superiori.

5° I conduttori si obbligano di trasportare a loro spese il gesso, la paglia e le canne necessarie alla riparazione di detto capomanto, e si conviene che se il locante non farà le riparazioni al capomanto i conduttori avranno diritto di far pagare al locante una penale di lire duecento.

6° I conduttori si obbligano di costruire il detto fondo con tutte le regole di buon padre di famiglia, uni formandosi alle norme dei migliori agricoltori di questo territorio e di guardarsi con diligenza i confini ed in caso di usurpi sono tenuti avvertire subito il locante sotto pena dei danni ed interessi.

7° Se puberò o parò abbattuto qualche albero il tenuto spettò metà al locante e metà ai conduttori, il rimanente ai conduttori stessi i quali si obbligano di estrarlo e farne la ripartizione.

8° È in facoltà dei conduttori di fare la rimonda agli alberi quando verranno evetto però del quarto anno e la durata della locazione sarà di quattro anni e del resto anno e sarà di sei anni, nei quali anni quarto e resto la rimonda è proibita.

9° Per l'esecuzione di quest'atto le parti obbligo di dimorare in Ribera nelle rispettive loro dimore. Le spese di quest'atto sono a carico dei conduttori, ma sono anticipate dal locante con animo di rivalsa al locante in luglio

venturo anno.

Il locante non ha obbligo di prestare sicurezza. Si chiarano le parti che le riparazioni al capomanto dovranno essere iniziate non più tardi del quindici agosto in modo che siano completate prima del dieci settembre venturo.

Si conviene infine che i conduttori piglieranno possesso del fondo a primo settembre millenovecento cinque e da detto giorno potranno cominciare a coltivare le terre che sono libere di alberi mentre per le rimanenti terre dove sono gli alberi d'olivi potranno cominciare a fare la coltura a primo dicembre e tale patto avrà anche vigore per gli attuali conduttori i quali dovranno fare la raccolta delle olive dell'ultimo anno non più tardi del primo dicembre.

A migliore chiarimento di quanto sopra è detto dichiarano le parti che le volte dei piani superiori capite riparate devono essere ricostruite dove che pure necessario.

È visibile io notaro siano questi atti sottoscritti da me e da me letto alle parti in presenza dei testimoni che si sottoscrivono in ambo i fogli con esse parti e con me. Notaro. Consta quest'atto di un foglio di carta scritto in lingua italiana.

Costa il 11 Aggiunzi: « polidallavante » - Si appo